



COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2025.APPROVAZIONE ALIQUOTE, SCAGLIONI, SOGLIA ESENZIONE E REGOLAMENTO.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	GASTALDI Flavio	PRESIDENTE	Sì
2	PETTE' Anna Maria	CONSIGLIERE	Sì
3	TOSCO Alberto	CONSIGLIERE	Sì
4	MONDINO Luigi	CONSIGLIERE	Giust.
5	ORIGLIA Costanzo	CONSIGLIERE	Sì
6	ORIGLIA Sara	CONSIGLIERE	Sì
7	LISSANDRO Noemi	CONSIGLIERE	Sì
8	RUFFINO Davide	CONSIGLIERE	Sì
9	LA MATTINA Manar	CONSIGLIERE	Giust.
10	ROCCA Enrico	CONSIGLIERE	Sì
11	GRAGLIA Nicola	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:			9
			Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Presidente, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», il quale stabilisce una procedura tassativa per giungere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario di ogni anno;

RILEVATO che il citato DM ha introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano le nuove modalità e step che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO l'articolo 1 ai commi 142, 143, 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

ATTESO che ai sensi della citata norma, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);

DATO ATTO che l'articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2022 ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche per l'anno di imposta 2022" con la quale sono state approvate le aliquote della Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022, che sono state confermate anche per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

CONSIDERATO altresì che il Decreto legislativo del 16.10.2023 di attuazione della delega fiscale, ha approvato un riordino delle aliquote dell'Irpef per l'anno 2024, con una ulteriore riduzione della progressività, stabilendo tre scaglioni d'aliquota, anziché i precedenti quattro, dell'imposta, con l'eliminazione dello scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000,00 di imponibile;

RITENUTO opportuno, per l'anno 2025, per far fronte alle spese previste dal bilancio comunale e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo e della gestione finanziaria, di dover modificare l'addizionale comunale rimodulando le aliquote in funzione delle fasce di reddito, eliminando l'aliquota marginale e allineandola all'aliquota prevista per lo scaglione da 15.000 a 28.000 euro, mantenendo una soglia di esenzione fissata a € 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,70 %
Da € 28.000,01 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

RILEVATO che, a seguito di tale allineamento, si prevede un maggior gettito per l'anno 2025 quantificato in 10.000 €, unicamente verificabile a consuntivo;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. F) del TUEL, approvato con D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2025, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, per scaglioni di reddito in maniera progressiva, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,70 %
Da € 28.000,01 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

2. DI STABILIRE la soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
3. DI APPROVARE per l'anno 2025 il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale quale allegato sub A);
4. DI DARE ATTO che l'allineamento dell'aliquota marginale allo scaglione superiore determina un aumento di gettito previsto in 10.000 € per l'anno 2025, unicamente verificabile a consuntivo;
5. di dare atto che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.
Genola, li 17/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE